

R.C.AUTO - "FERMO TECNICO" DEL VEICOLO RISARCIBILE ANCHE SENZA PROVA SPECIFICA

Con sentenza 6907/2012 della Terza Sezione Civile della Cassazione, depositata in data 08/05/2012, è stato confermato il diritto ad essere risarciti del danno subito per "Fermo Tecnico" del veicolo danneggiato a seguito di incidente stradale, anche senza la dimostrazione delle spese sostenute per l'utilizzo di un veicolo sostitutivo.

La Cassazione ha affermato che si può valutare il danno in via equitativa in quanto, alla privazione di un veicolo per il quale si pagano bollo ed assicurazione e si subisce una svalutazione, ne consegue il diritto di essere risarciti.

La valutazione del "Fermo Tecnico", secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere calcolata in relazione al tempo effettivo necessario per effettuare le riparazioni. Non viene quindi considerato, almeno quando il veicolo può circolare seppure danneggiato, il maggior tempo del fermo a causa degli impegni della carrozzeria per eccessivo lavoro o l'indisponibilità dei pezzi di ricambio.

Per ottenere l'indennizzo, è sufficiente citarlo nella richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicuratrice.